Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — **Roma - Martedì, 1° marzo** — **Numero 50**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **40**; semestre L. **24**; trimestre L. **16**
» a domicilio ed in tutto il Regno: » **48**; » » **26**; » » **15**
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » **90**; » » **50**; » » **30**
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. **0,40** } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » **0,50** } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. **20** — nel Regno cent. **25** — arretrato in Roma, cent. **35** — nel Regno cent. **45** — all'Estero cent. **60**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

***All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall' art. 48, lettera a) della tariffa** (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

PARTE I - Leggi e Decreti

SOMMARIO - REGIO DECRETO-LEGGE *20 gennaio 1921, n. 142, che assegna al Ministero delle terre liberate la somma di 10 milioni, da prelevarsi sui cento milioni, assegnati con R. decreto-legge 25 aprile 1920, n. 572, per combattere la disoccupazione ed accrescere la produzione nazionale nelle provincie di Udine, Belluno, Treviso, Vicenza e Venezia* — REGIO DECRETO-LEGGE *27 febbraio 1921, n. 149, che proroga i termini stabiliti dall'articolo 55 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, nei riguardi del personale postale-telegrafico telefonico* — REGIO DECRETO *3 febbraio 1921, n. 140, che modifica il regolamento 21 maggio 1903, n. 253, per l'applicazione del testo unico di leggi sui telefoni* — REGIO DECRETO *20 gennaio 1921, n. 143, che estende ai Comuni colpiti dal terremoto del settembre 1920, le norme tecniche ed igieniche stabilite dal R decreto 29 aprile 1915, n. 573, relativamente alla riparazione, ricostruzione e nuova costruzione di edifici pubblici.*

Il numero 142 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti i Nostri decreti 28 novembre 1919, n. 2405, 1° febbraio 1920, n. 189, 18 aprile 1920, n. 523 e 25 aprile 1920, n. 572;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri del lavoro e della previdenza sociale, delle terre liberate, dei lavori pubblici, delle finanze, del tesoro, dell'agricoltura e dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai fini delle disposizioni contenute nell'art. 1, del R. decreto 1° febbraio 1920, n. 189, al Ministero delle terre liberate sono assegnati 10 milioni da prelevarsi sui cento milioni, di cui al R. decreto 25 aprile 1920, n. 572.

Art. 2

Alla erogazione di detta somma sarà provveduto dal Ministero delle terre liberate a mezzo del Commissariato istituito in Treviso coll'art. 1 del R. decreto 18 aprile 1920, n. 523 e conformemente alle disposizioni contenute in tale decreto e in quelli in data 28 novembre 1919, n. 2405 e 1° febbraio 1920, n. 189.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — LABRIOLA — RAINERI — PEANO — FACTA — MEDA — MICHELI — ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 149 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 23 ottobre 1919, num 1971; 11 marzo 1920, n. 292; 29 aprile 1920, n. 683; 22 luglio 1920, n. 1133, e 30 dicembre 1920, n. 1862;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro delle poste e dei telegrafi, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri e col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I termini di cui all'art. 55 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, e quelli analogamente stabiliti in applicazione del disposto dell'art. 74 del R. decreto medesimo, per il personale delle Amministrazioni provinciali e dei ruoli speciali e tecnici, termini che, per effetto delle precedenti proroghe dovrebbero scadere col 28 febbraio corrente, sono per il personale dipendente dal Ministero delle poste e dei telegrafi, prorogati sino al 31 agosto 1921.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PASQUALINO-VASSALLO — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 140 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto del 21 maggio 1903, n. 253, che approva il regolamento per l'applicazione del testo unico di leggi sui telefoni, approvato con R. decreto del 3 maggio 1903, n. 196;

Sentito il Consiglio d'amministrazione del Ministero delle poste e dei telegrafi;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 1, 3, 5 e 31, del regolamento approvato con Regio decreto del 21 maggio 1903, n. 253, per l'applicazione del testo unico di leggi sui telefoni, approvato con Regio decreto n. 196 del 3 maggio 1903, sono modificati come segue:

Art. 1. — Le concessioni di linee e di reti telefoniche ad uso pubblico, sono date con decreto del Ministero delle poste e dei telegrafi.

Art. 3. — L'impianto ed esercizio di linee telefoniche ad uso privato, o di servizio per le strade ferrate e per le tramvie a trazione meccanica, è autorizzato, previo consenso del prefetto, dalle Direzioni compartimentali dei servizi elettrici, conformemente alle norme stabilite in proposito dal Ministero.

Art. 5. — È soppresso.

Art. 31. — Il canone stabilito nell'art. 8 della legge comincia a decorrere dalla data dell'autorizzazione per l'impianto ed esercizio della linea.

Art. 2.

Le presenti disposizioni avranno effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — PASQUALINO-VASSALLO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 148 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del R. decreto 23 settembre 1920, numero 1315, portante provvedimenti per le regioni danneggiate dal terremoto del 6-7 settembre 1920;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, e coi ministri, segretari di Stato per il tesoro, per le finanze, per la giustizia ed affari del culto, e per le poste e telegrafi;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono estese ai Comuni colpiti dal terremoto del 6-7 settembre 1920, che verranno indicati con decreto del ministro dei lavori pubblici, a termini dell'art. 1 del R. decreto 23 settembre 1920, n. 1315, le disposizioni del R. decreto 29 aprile 1915, n. 573, modificate dal decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 906, e dal R. decreto 9 maggio 1920, n. 665, concernenti le norme tecniche ed igieniche obbligatorie per la riparazione, ricostruzione e nuova costruzione di edifici pubblici e privati danneggiati o distrutti dal terremoto.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA — FACTA — FERA — PASQUALINO-VASSALLO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.